

	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE</b> Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria di I grado <b>Orani - Oniferi - Sarule</b> TEL 0784/74121 – 0784/731149 – FAX 0784/74630 E-Mail <a href="mailto:oranicomprensivo@tiscali.it">oranicomprensivo@tiscali.it</a> - <a href="mailto:nuic82300t@pec.istruzione.it">nuic82300t@pec.istruzione.it</a>	
---	--	---

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SECONDARIA DI I GRADO

### PREMESSA

La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio e si propone di contribuire alla crescita culturale e civile delle allieve e degli allievi favorendo il loro inserimento nella società civile.

Gli operatori scolastici attiveranno con gli alunni un rapporto costruttivo e assumeranno nei loro confronti atteggiamenti tesi al convincimento e alla gratificazione, evitando di ricorrere a forme d'intimidazione, di minaccia e di punizione mortificante.

#### Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative di sicurezza dettate dal regolamento d' Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola

### Codice disciplinare

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, al quale può essere offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica.
- Prima di somministrare un provvedimento disciplinare lo studente sarà invitato ad esporre le proprie ragioni.
- La responsabilità disciplinare è sempre personale;
- In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione d'opinioni, purché correttamente manifestata e non lesiva dei diritti altrui.
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
- In caso di atti o comportamenti che violano le norme del Codice Penale, il Dirigente Scolastico, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il Consiglio di classe dell'alunno interessato.
- Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dell'anno scolastico. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

Nei confronti degli alunni che vengono meno ai doveri scolastici, che non rispettano il regolamento, che mettono in essere comportamenti lesivi degli altrui diritti o che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone, l'organo competente irrogherà, secondo la gravità delle mancanze, i seguenti provvedimenti disciplinari:

<b>MANCANZA DISCIPLINARE</b>	<b>PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE</b>	<b>SOGGETTI COMPETENTI</b>
1. Presentarsi sistematicamente in ritardo a scuola senza validi motivi;	a. Annotazione sul registro di classe. b. Comunicazione telefonica alla famiglia c. Comunicazione scritta alla famiglia, con convocazione della stessa e accettazione dello studente accompagnato dal genitore o chi ne fa le veci	Docente Dirigente Scolastico
2. Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;	a. Richiamo verbale dello studente b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe.	Docente Consiglio di classe
3. Reazione verbale con uso di espressioni scorrette nei confronti dei compagni	a. Incentivazione al dialogo finalizzata al recupero del rapporto con il compagno e alla consapevolezza del danno arrecato. b. Se reiterata ammonizione nel registro di classe c. Se ulteriormente reiterata sospensione da 1 a 5 giorni	Docente Consiglio di classe
4. Disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche	a. Richiamo verbale dello studente b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe. c. Se reiterata ulteriormente sospensione con allontanamento da 1 a 5 giorni dello studente.	Docente Consiglio di classe
5. Non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica ;	a. Annotazione sul registro personale dell'insegnante e richiesta di svolgimento per la lezione successiva. b. Avviso alla famiglia con richiesta di collaborazione per eventuale controllo. c. Compatibilmente con l'orario di servizio, recupero immediato dei compiti. d. Convocazione della famiglia.	Docente
6. Mancato compimento degli obblighi sulla raccolta differenziata	a. richiamo verbale b. richiamo scritto sul diario e sul registro c. pagamento di eventuali multe inflitte dalle autorità competenti alla scuola	Docente Consiglio di classe
7. Dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie gli avvisi scolastici;	a. Richiamo verbale dello studente/classe b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe dello studente/classe c. convocazione dei genitori dello studente/classe	Docente Dirigente Scolastico
8. Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi;	a. Confisca immediata del materiale, ammonizione formale sul registro di classe, consegna ai genitori. b. Se reiterato o se usati in modo pericoloso sospensione dalle lezioni da 1 a 10 giorni	Docente Consiglio di classe
9. Sporcare e/o danneggiare spazi, arredi, oggetti personali	a. ammonizione formale sul diario e sul registro di classe, convocazione dei genitori e risarcimento danni (il risarcimento è un dovere non una sanzione). b. Se reiterata, sospensione con allontanamento da 1 a 5 giorni dello studente, sospensione dalle visite di istruzione e risarcimento danni	Docente Consiglio di classe
10. Uso del cellulare e/o della suoneria	a. Richiamo verbale e confisca immediata con consegna ai genitori alla fine dell'anno b. Se reiterata ammonizione sul registro di classe e ritiro del cellulare sino alla fine dell'anno c. Se reiterata ulteriormente sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni, confisca immediata con consegna ai genitori alla fine dell'anno scolastico d. Se usato in modo lesivo della dignità personale allontanamento dall'istituzione scolastica per più di 15 giorni	Docente Consiglio di classe Consiglio d'istituto
11. Falsificazioni di firma dei	a. Verbalizzazione sul registro di classe e richiesta di un	Docente

genitori/affidatari	colloquio con la famiglia b. Se reiterata sospensione da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe
12. Usare un linguaggio non consono all'ambiente scolastico;	a. Richiamo verbale dello studente b. Se grave o reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe e convocazione dei genitori. d. Se reiterata ulteriormente, sospensione con allontanamento da 1 a 5 giorni dello studente.	Docente Consiglio di classe
13. Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di istituto;	a. Richiamo verbale dello studente b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe e convocazione dei genitori. d. Se reiterata ulteriormente, sospensione con allontanamento da 1 a 10 giorni dello studente.	Docente Consiglio di classe
14. Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;	a. Invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi e ammonizione formale sul diario e sul registro di classe e convocazione dei genitori. d.. Se grave o reiterata sospensione con allontanamento da 1 a 14 giorni dello studente.	Docente Consiglio di classe
15. Fumare nei locali scolastici e nelle sue pertinenze;	a. Confisca immediata delle sigarette e convocazione dei genitori. b. Se reiterata, sospensione da 1 a 5 giorni.	docente Consiglio di classe

16. Comportarsi in modo violento (violenza fisica) nei confronti del personale scolastico o i compagni;	a. Annotazione sul registro di classe e rientro a scuola dello studente accompagnato da un genitore e sospensione dalle visite di istruzione. d. Se grave, convocazione immediata dei genitori e contemporaneo allontanamento dalle lezioni fino a 14 giorni dello studente. e. Se persiste una situazione di pericolo per l'incolumità altrui, allontanamento dall'istituzione scolastica oltre 15 giorni e fino alla cessazione del rischio.	Docente Consiglio di classe Consiglio di Istituto
17. Partecipazione attiva a litigi violenti	a. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica sino a 14 giorni	Consiglio di Classe
18. Manomissione e alterazione di documenti scolastici	a. Allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni e denuncia all'autorità competente	Consiglio di classe Dirigente Scolastico
19. Diffusione a terzi di riprese, foto, audio, in violazione delle norme sulla privacy	a. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni b. Denuncia all'autorità competente	Consiglio d'istituto
20. Minacce, azioni di bullismo e discriminazione a persone o istituzioni (religioni, autorità, etnie ecc.)	a. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni b. Denuncia all'autorità competente	Consiglio d'Istituto
21. Azioni e ingiurie gravemente lesive della dignità delle persone	a. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni	Consiglio d'istituto
22. Comportamento irresponsabile in aula, nell'istituto, anche durante la ricreazione, gravemente lesivo di persone e cose	a. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni a seconda della gravità b. denuncia all'autorità competente	Consiglio d'Istituto
23. Atti di particolare violenza o connotati da particolare gravità, tali da determinare	A seconda della gravità: a. Allontanamento oltre 15 giorni b. Allontanamento dalla comunità scolastica sino al	Consiglio di Istituto

seria apprensione a livello sociale Atti di particolare gravità perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimenti penali Reati penali	permanere della situazione di pericolo delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale c. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, ove non siano esperibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico d. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. e. Denuncia all'autorità competente	
--	--	--

Tutti i comportamenti che rientrano nella fattispecie di reato verranno denunciati alle autorità competenti

<p>In presenza di tre note personali sul registro di classe il consiglio di classe può decidere la sospensione dell'alunno da 1 a tre giorni</p> <p>La non partecipazione a viaggi d'istruzione è prevista, a discrezione del consiglio di classe, oltre nei casi già esplicitati anche qualora si verifichino le seguenti situazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tre note personali sul registro di classe</li> <li>• Voto di condotta al primo quadrimestre inferiore all'otto</li> <li>• Sospensione dalle lezioni</li> <li>• In presenza di fatti accaduti ritenuti sanzionabili, documentati sul registro di classe, qualora vi siano le condizioni per temere il loro ripetersi con condizionamento delle attività previste nelle visite guidate e della sicurezza dei compagni</li> </ul>
---

Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento.

In particolare sono previste:

- Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile.
- Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola.
- Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici.
- Predisposizione di materiali didattici (fotocopie ...) per gli allievi
- Collaborazione col personale ausiliario per la pulizia e il riordino degli ambienti

### Procedimento disciplinare e organi competenti

- L'insegnante che rileva infrazioni disciplinari ricostruisce i fatti, ascolta le ragioni degli alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità.
- In base della predetta valutazione ove ritenga la sussistenza delle condizioni per disporre l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica ne dà immediata comunicazione scritta al dirigente scolastico cui compete la decisione di convocare, in via straordinaria, il consiglio di classe o di promuovere la convocazione del consiglio d'istituto.
- Le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono deliberate dal Consiglio di classe nella sua composizione ristretta ai soli docenti, su proposta scritta di un docente o su iniziativa del Dirigente scolastico.
- Il Consiglio di classe è convocato entro 7 giorni dall'episodio contestato
- Le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, ivi compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono deliberate dal Consiglio di Istituto
- Il Consiglio di classe e d'Istituto è valido solo se è presente il 50% + 1 dei rispettivi componenti.
- Le decisioni hanno validità se prese a maggioranza dei presenti.
- In caso di parità di voti, sarà dato valore doppio al voto del Dirigente Scolastico/Presidente del consiglio d'istituto
- I voti di astensione non influiscono sul conteggio dei voti.

- Ove la sanzione inflitta allo studente prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica la notifica alla famiglia è sempre effettuata in forma di comunicazione scritta espressa prima della decorrenza e dovrà contenere:
  1. descrizione dei fatti e loro valutazione sulla base dei criteri stabiliti nella voce "sanzioni e soggetti competenti"
  2. durata dell'allontanamento e decorrenza;
  3. motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione;
  4. indicazioni sulle possibilità di ricorso.
  
- Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, saranno esplicitati
  1. i motivi per cui non siano esperibili interventi per il reinserimento dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico;
  2. indicazioni relative al mantenimento dei rapporti con la scuola durante
  3. il periodo di allontanamento;
  4. indicazioni sulle possibilità di ricorso.
  
- In caso di sanzioni comprendenti l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 5 giorni l'organo collegiale che ha adottato il provvedimento nomina un docente il quale, in conformità con il comma 8 dell'art. 4 del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007, mantiene i rapporti con i genitori/affidatari e se necessario con i servizi sociali o socio-sanitari. Il docente tutor ha altresì il compito di pianificare, d'intesa con le famiglie, momenti di dialogo, a cui l'alunno è tenuto a partecipare, al fine di promuovere nell'alunno medesimo una riflessione critica sui comportamenti adeguati e corretti nella comunità scolastica.
- Le sanzioni disciplinari, pur garantendo la necessaria riservatezza circa i fatti che le hanno determinate, saranno inserite nel fascicolo personale dell'alunno e pertanto lo seguiranno in caso di trasferimento ad altra scuola o di passaggio ad altro grado di scuola.
- Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili; nel caso in cui nel testo della sanzione si faccia riferimento a dati sensibili riguardanti altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione, si opererà con "omissis" sulla identità delle persone coinvolte e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. In caso di cambiamento di scuola, un provvedimento disciplinare iniziato non viene annullato, ma segue il suo iter fino a conclusione

#### **Impugnazioni della sanzione:**

- Avverso il provvedimento chiunque vi abbia interesse (genitore o tutore) può presentare ricorso scritto e motivato all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.
- L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora non decida entro tale data la sanzione si riterrà annullata.
- Nella ulteriore fase di impugnativa (nei confronti del pronunciamento dell'organo di garanzia), l'organo competente a decidere è il Direttore scolastico regionale, sentito il parere vincolante dell'organo regionale di garanzia.

#### **Organo di garanzia della scuola**

- L'organo di garanzia è composto dal Capo di istituto, da due insegnanti designati dal Collegio Docenti, un genitore e un rappresentante ATA designati dal Consiglio di Istituto all'interno della componente eletta.
- Rimane in carica un anno
- Per la validità delle deliberazioni alla seduta dell'organo di garanzia deve essere presenti la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente (Dirigente Scolastico). Gli eventuali voti di astensione non influiscono sul conteggio dei voti.
- In caso di conflitto d'interesse di uno dei membri (lo studente sanzionato è alunno del docente presente nell'organo di garanzia oppure è figlio di uno dei membri) questi parteciperà alla seduta ma non avrà diritto di voto.

#### **Organo di garanzia regionale**

- Ai sensi dell'Art. 5 – Comma 3 del DPR 249/98, è istituito l'Organo di Garanzia Regionale, composto da:
  - a. il Direttore Scolastico Regionale, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
  - b. 3 docenti nominati dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale;
  - c. 3 genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.
  
- L'Organo di Garanzia Regionale dura in carica due anni scolastici
- L'Organo di Garanzia Regionale, competente a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti di Istituto,
  - a. valuta la legittimità del provvedimento disciplinare;
  - b. verifica il rispetto delle disposizioni contenute nello statuto sia nell'emanazione del provvedimento disciplinare sia nell'emanazione del regolamento di Istituto ad esso presupposto.
- Il reclamo deve essere inoltrato entro 15 giorni (Art. 5 – Comma 1) decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata al parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.
- L'Organismo, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede alla istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dalla Amministrazione (Comma 4). Non è consentita l'audizione orale del ricorrente o di altri cointeressati.
- L'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni (Comma 5). Qualora entro tale termine l'Organo di Garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art. 16 – Comma 4 L. 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere